

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 gennaio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 40.

Finanziamenti PIM Basilicata . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 41.

Proroga del termine di scadenza della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5 — Norme provvisorie sul diritto allo studio universitario . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1988, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 43.

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 1.

Elezioni dei rappresentanti della regione Basilicata in qualsiasi organismo . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 2.

Finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche da realizzare nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed altri interventi statali e comunitari . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 3.

Istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 4.

Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1987 . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1989, n. 6.

Interventi contributivi in favore delle organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1989, n. 7.

Erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi . . . . . Pag. 8

**LEGGE REGIONALE 4 aprile 1989, n. 8.**

Disciplina dell'Istituto di ricerche economiche e sociali della Basilicata - IBRES - Abrogazione della legge regionale 1° aprile 1975, n. 26 . . . . . Pag. 9

**LEGGE REGIONALE 18 aprile 1989, n. 9.**

Integrazione all'art. 1 dello statuto della comunità montana Alto Agri, approvato con legge regionale 16 dicembre 1974, n. 38. . . . . Pag. 12

**LEGGE REGIONALE 8 maggio 1989, n. 10.**

Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio 1989 e norme relative alle procedure dei programmi di spesa . . . . . Pag. 12

**LEGGE REGIONALE 8 maggio 1989, n. 11.**

Recepimento dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro per il pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-89 . . . . . Pag. 12

**REGIONE MOLISE****LEGGE REGIONALE 5 maggio 1989, n. 6.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1989 . . . . . Pag. 14

**TRENTINO-ALTO ADIGE****Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 aprile 1989, n. 6.**

Modifica del regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro a singole categorie di dipendenti provinciali. . . . . Pag. 14

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1989, n. 7.**

Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi per causa di guerra o di servizio. . . . . Pag. 14

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1989, n. 10.**

Proroga del termine di adeguamento di serbatoi di materiale inquinante alle norme per la tutela delle acque da inquinamento. . . . . Pag. 15

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 40.

### Finanziamenti PIM Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 48 del 26 novembre 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Autorizzazioni di spesa

1. — Per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo nella Regione Basilicata, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione del 12 luglio 1988, denominato «P.I.M. - Basilicata», da realizzarsi secondo i criteri e le modalità di cui al contratto di programma stipulato tra la predetta Commissione, il Governo Italiano e la Regione Basilicata, sono autorizzate, per il triennio 1988-1990, le spese indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. — Alla copertura delle spese autorizzate per l'esercizio 1988 per effetto del comma 1 si provvede con le entrate indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

Alla copertura finanziaria del rimanente periodo 1989-90 si provvederà con il bilancio pluriennale da allegare al bilancio di previsione per l'esercizio 1989.

3. — Per ciascuno degli anni 1988 e successivi, fino alla completa attuazione del PIM Basilicata, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono rideterminate in base al tasso di cambio per la conversione degli ECU in lire italiane al 31 ottobre dell'anno precedente quelle cui il bilancio si riferisce.

4. — Le maggiori e le minori entrate accertate al termine di ciascun esercizio finanziario a fronte dei contributi comunitari e derivanti dalle oscillazioni del tasso di cambio, e la conversione degli ECU in lire italiane, rispetto alle entrate previste, sono portate, nell'anno successivo, rispettivamente in aumento e in diminuzione degli stanziamenti finanziati con i contributi comunitari e relativi alle misure cui sono riferite le maggiori o minori entrate.

#### Art. 2.

##### Impegni di spesa

1. — Gli impegni di spesa per l'attuazione del PIM Basilicata sono assunti a carico dei Capitoli indicati nella tabella A e, per gli anni successivi, a carico dei Capitoli corrispondenti, proporzionalmente alle quote comunitarie, statali e regionali, con le quali le relative misure sono finanziate.

#### Art. 3.

##### Reiscrizione degli stanziamenti non impegnati

1. — Le somme che al termine di ciascun esercizio finanziario risultano non impegnate sugli stanziamenti dei Capitoli indicati nella tabella A e, per gli anni successivi al 1988, sugli stanziamenti dei Capitoli corrispondenti, sono reiscritte, nel bilancio dell'anno successivo, a carico dei capitoli corrispondenti, in aumento degli stanziamenti stabiliti, per il detto anno, per effetto dell'art. 1, comma 1 e comma 3.

#### Art. 4.

##### Erogazione di acconti

1. — Ai soggetti realizzatori dei progetti e degli interventi attuativi del PIM Basilicata sono concessi acconti sui contributi pubblici, nelle seguenti misure massime, da applicare all'importo delle quote annuali dei progetti e dei preventivi di spesa per gli interventi approvati dalla Regione:

a) un primo acconto non superiore al 40%, all'approvazione del progetto o dell'intervento;

b) ulteriori acconti, per un importo complessivo non superiore al 50%, all'approvazione degli stati di avanzamento, il cui importo massimo è stabilito in sede di approvazione del progetto o della stipula del relativo contratto.

2. — Gli acconti di cui al comma 1, lettera a) sono concessi su richiesta degli interessati, corredata da garanzia fidejussoria di un Istituto autorizzato a rilasciare fidejussioni ai sensi delle leggi vigenti.

I detti acconti sono erogati solo subordinatamente all'avvenuto inizio dei lavori previsti nei progetti o delle attività previste negli interventi.

Per gli anni successivi al primo, gli stessi acconti non possono essere concessi se non sono stati eseguiti i lavori ed effettuati gli interventi per i quali sono stati erogati i precedenti acconti.

3. — Sugli acconti di cui al comma 1 non sono richiesti interessi.

#### Art. 5.

##### Istituzione del fondo Speciale per l'attuazione del PIM Basilicata

1. — Presso il Tesoriere della Regione è istituito un conto speciale, separato dal conto di Tesoreria, denominato «Fondo Speciale per l'attuazione PIM Basilicata», al quale affluiscono gli anticipi e i saldi dei contributi comunitari e delle assegnazioni di fondi dello Stato Italiano destinati, specificamente, all'attuazione del PIM Basilicata.

2. — Le disponibilità del Fondo Speciale di cui al comma 1 sono utilizzate esclusivamente per l'erogazione delle spese relative ai progetti, interventi e attività attuativi del PIM Basilicata.

3. — Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti comma è autorizzata nel Bilancio Regionale la seguente variazione:

a) nello stato di previsione dell'entrata, il Cap. 1422 è così modificato: «Prelevamenti dal Conto Speciale di Tesoreria per l'attuazione del PIM Basilicata»;

b) nello stato di previsione della spesa, il Cap. 8066 è così modificato: «Deposito dei contributi statali e comunitari nel Conto Speciale di Tesoreria per l'attuazione del PIM Basilicata».

4. — La previsione finanziaria dei capitoli come sopra modificati è determinata per l'anno 1988 in L. 16.257.000.000 e per gli anni successivi sarà determinata con legge di Bilancio.

#### Art. 6.

##### Attuazione del Sottoprogramma denominato «Attuazione»

1. — Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative al Sottoprogramma denominato «Attuazione» sono messe a disposizione del Segretario pro tempore del Comitato Amministrativo, mediante aperture di credito, ai sensi e per gli effetti di cui all'apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 736 del 14 dicembre 1979 e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 2 del 16 gennaio 1980 anche in deroga al limite massimo di L. 100.000.000 fissato dall'art. 2 del citato Regolamento e comunque non oltre i 500 milioni.

2. — Al Segretario pro tempore del Comitato Amministrativo è conferita, per la gestione dei fondi di cui al comma 1, l'incarico di funzionario delegato.

3. — Il conferimento di incarichi professionali e le assunzioni di personale straordinario saranno effettuati entro i limiti e con le modalità previsti da vigenti disposizioni in materia.

4. — Il Segretario pro tempore del Comitato Amministrativo è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 74, 75 e 76 della Legge Regionale n. 18/1978.

## Art. 7.

*Variazioni del Bilancio per l'anno 1988*

1. — Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio per l'anno 1988 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella C annessa alla presente legge.

2. — La copertura finanziaria per la differenza di L. 15.367.100.000 tra la spesa complessiva dell'anno 1988 e quella oggetto della variazione di cui al comma precedente (L. 31.624.100.000 L. 16.257.000.000) è assicurata con le disponibilità già esistenti nei Capitoli del Bilancio 1988 indicati nelle tabelle A e B.

## Art. 8.

*Pubblicazione*

1. — La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 novembre 1988

MICHETTI

(Omissis).

89R0529

## LEGGE REGIONALE 22 novembre 1988, n. 41.

**Proroga del termine di scadenza della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5 — Norme provvisorie sul diritto allo studio universitario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 48 del 26 novembre 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

I termini di efficacia della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti «Norme provvisorie sul diritto allo studio universitario», già prorogati con legge regionale 17 febbraio 1988, n. 5, art. 8, sono ulteriormente prorogati al 31 ottobre 1989.

Alla copertura degli oneri connessi all'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi iscritti al cap. 1021 del bilancio regionale.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 novembre 1988

MICHETTI

89R0530

## LEGGE REGIONALE 28 novembre 1988, n. 42.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 50 del 5 dicembre 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il punto 1 dell'art. 3 della L.R. 32/85 è così modificato:

«Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere inoltrate, nei termini annualmente fissati dalla Giunta Regionale, corredate della documentazione richiesta dalle leggi di settore e da un piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l'ammontare dell'investimento, il numero dei soci, il numero e la qualifica dei giovani di cui si prevede l'occupazione, la durata dell'attività, gli spazi di mercato che si intendono coprire e la presumibile entità delle commesse e delle utenze».

## Art. 2.

Il punto 2 dell'art. 3 della L.R. 29 agosto 1985, n. 32 è così modificato:

«La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare approva entro il 31 marzo di ogni anno il Piano annuale di intervento con il quale specifica il riparto settoriale delle somme disponibili in bilancio, le modalità di erogazione delle agevolazioni finanziarie ed i criteri di priorità da seguire nell'assegnazione dei fondi, tenendo conto:

- a) delle esigenze di riequilibrio territoriale;
- b) degli indici di disoccupazione calcolati su scala zonale;
- c) del rapporto tra entità degli impegni finanziari e numero dei posti di lavoro connessi;
- d) dei limiti massimi indicati nei successivi articoli.

La Giunta Regionale dopo l'approvazione del piano annuale fissa i termini di scadenza per la presentazione delle domande prevedendo le idonee forme di pubblicizzazione.

Per l'anno 1988 i termini di scadenza sono fissati al 15 dicembre 1988».

## Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 è così modificato:

«L'onere finanziario complessivo a carico della Regione per gli interventi di cui al presente articolo non può superare il 5% dello specifico fondo di cui all'art. 16».

## Art. 4.

Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 32 del 1985 è inserito il seguente articolo:

## Art. 12-bis.

«La Regione interviene a favore dei Comuni che abbiano presentato o indicato progetti ai sensi dell'art. 23 della legge 67/88 con finanziamenti integrativi per la realizzazione dei progetti approvati dalla C.R.I. (Commissione Regionale per l'impiego).

I fondi disponibili saranno ripartiti dalla Giunta Regionale tra i Comuni interessati, sentita la competente commissione consiliare.

L'onere finanziario a carico della Regione è determinato nel piano annuale di attuazione della L.R. 32/85 e per il 1988 non può eccedere il 10% dello specifico fondo dell'art. 16».

## Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 28 novembre 1988

MICHETTI

89R0531

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 43.

**Variatione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52 del 24 dicembre 1988).

(Omissis).

89R0532

## LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 1.

**Elezione dei rappresentanti della regione Basilicata in qualsiasi organismo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 2 del 1° febbraio 1989).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La elezione o la designazione di sei o più rappresentanti della Regione presso Enti, Istituti ed Organismi pubblici e privati in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, avviene con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai Gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composte da un numero massimo pari ai due terzi dei candidati da designare od eleggere.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso Gruppo consiliare che aveva presentato la lista alla quale apparteneva il rinunciatario o il decaduto.

Ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente è abrogata.

## Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 gennaio 1989

MICHETTI

89R0533

## LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 2.

**Finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche da realizzare nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed altri interventi statali e comunitari.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 2 del 1° febbraio 1989).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Al fine di accelerare il finanziamento e l'esecuzione di opere pubbliche nell'ambito dei programmi di legge 1° marzo 1986, n. 64 e di altri interventi statali e comunitari e per promuovere la redazione di adeguate progettazioni, la Giunta Regionale, sulla base dei programmi di interventi approvati dal Consiglio Regionale su proposta della stessa, è autorizzata ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 51 della Legge Regionale 11 aprile 1978, n. 18, all'effettuazione di un'operazione di finanziamento con il Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP e sue società collegate, fino alla concorrenza di L. 5.000.000.000 per la copertura della spesa per la progettazione esecutiva delle opere, mediante convenzioni che prevedano anche un'assistenza finanziaria e tecnica, da sottoscrivere entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Il finanziamento, da utilizzare con riferimento alla spesa prevista per ogni progetto, sarà strutturato nella forma di apertura di credito della durata di cinque anni, rimoscibile.

Il finanziamento, o singole quote di esso, sarà rimborsato mediante l'utilizzazione di somme erogate alla Regione stessa o agli Enti attuatori di programmi, per il medesimo scopo di cui all'art. 1, da organismi statali o comunitari e comunque la stessa Regione effettuerà il rimborso del finanziamento, ricorrendo anche ad altre disponibilità di bilancio. Nei casi in cui la realizzazione dei progetti interessi Enti operativi regionali o statali, la regione Basilicata stipulerà con essi apposite convenzioni nelle quali saranno specificate le modalità di restituzione dei fondi anticipati.

Al finanziamento sarà applicato, in relazione alle singole erogazioni, un tasso annuo variabile determinato ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro del 27 settembre 1986 e successive modifiche o integrazioni.

## Art. 3.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge, valutati in lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1989, in lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1990, in lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1991 si provvederà con lo stanziamento previsto al cap. 7505 del bilancio 1989 ed allo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Il movimento capitali, previsto nel 1989 in lire 1,2 miliardi farà carico al cap. 1330 ed al cap. 7800 della spesa ed agli stessi o corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

## Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 gennaio 1989

MICHETTI

89R0534

## LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 3.

**Istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata, n. 2 del 1º febbraio 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

È istituito l'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, lett. b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'Osservatorio promuove attività permanenti di analisi del mercato del lavoro finalizzate all'esercizio delle funzioni regionali in materia di orientamento e formazione professionale e di programmazione socio-economica.

L'Osservatorio, in particolare, è finalizzato:

- 1) alla impostazione degli interventi di competenza regionale attinenti ai problemi dell'occupazione;
- 2) a favorire la mobilità dei lavoratori;
- 3) a conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e della offerta di lavoro per favorirne l'incontro;
- 4) a conoscere la domanda qualitativa e quantitativa dell'emigrazione di ritorno per favorirne l'inserimento nel mondo produttivo regionale.

## Art. 2.

*Compiti dell'Osservatorio*

All'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro sono assegnati i seguenti compiti:

la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;

la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche interessate a particolari problemi;

la predisposizione e la diffusione di note periodiche corredate di quadri statistici che consentono di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;

la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative espresse dal sistema delle imprese e dallo sviluppo dei servizi sul territorio.

## Art. 3.

*Organizzazione dell'Osservatorio*

L'Osservatorio è costituito da una struttura regionale individuata dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 7º ed 8º dell'art. 7 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

L'Osservatorio si avvale dell'IBRES quale struttura tecnica di supporto.

## Art. 4.

*Comitato Tecnico-Scientifico*

È costituito presso l'Osservatorio un Comitato tecnico scientifico.

Il Comitato è composto da quattro esperti altamente qualificati estranei all'amministrazione regionale e dal dirigente del Servizio individuato ai sensi del precedente art. 3.

I 4 esperti sono eletti dal Consiglio regionale e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta. All'atto della elezione il Consiglio Regionale determina il compenso per gli esperti, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 29 agosto 1983, n. 27.

Il Comitato dura in carica 5 anni e, comunque, fino allo scioglimento del Consiglio regionale che lo ha eletto.

Esso è convocato e presieduto dal dirigente regionale della struttura.

Il Comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica per lo svolgimento delle proprie attività.

## Art. 5.

*Compiti del Comitato*

Il Comitato sovrintende a tutte le attività dell'Osservatorio ed in particolare:

- a) predispone il programma annuale di attività di cui al successivo art. 7 e lo trasmette alla Giunta regionale;
- b) cura le pubblicazioni periodiche ed annuali previste dal precedente art. 2.

## Art. 6.

*Criteri e metodi operativi dell'Osservatorio*

Per il reperimento e per l'elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della Pubblica Istruzione, dell'università di Basilicata, delle Camere di Commercio, dell'INPS, dell'ISTAT, dell'ISFOL, delle associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative, delle organizzazioni sindacali e professionali ed in particolare dell'IBRES.

Con detti enti ed associazioni, anche tramite loro organismi strumentali e/o istituti di ricerca, possono essere stipulate su proposta del comitato tecnico scientifico apposite convenzioni, in cui è previsto, ove la collaborazione non sia gratuita, il rimborso da parte della Regione degli oneri sostenuti per fornire la collaborazione richiesta.

## Art. 7.

*Programma di lavoro*

Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di lavoro per l'anno successivo corredata da apposito preventivo finanziario.

Entro lo stesso termine la Giunta presenta al Consiglio Regionale un rapporto sull'attività svolta dall'Osservatorio e sul programma di lavoro realizzato.

## Art. 8.

*Segreto statistico*

La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'osservatorio avvengono nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico.

In particolare sono coperti da segreto d'ufficio e non possono essere resi noti se non in forma aggregata, in modo che non si possa fare alcun riferimento individuale, i dati e le notizie:

- a) che pervengono alla Regione dall'Istituto Centrale di Statistica o da altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d'ufficio;
- b) che siano stati raccolti dalla Regione o per conto della Regione garantendone agli interessati la riservatezza.

Le imprese e gli enti che forniscono le informazioni richieste dall'Osservatorio Regionale avranno precedenza nella assegnazione di finanziamenti pubblici di qualsiasi natura previsti da leggi regionali ai quali essi abbiano diritto.

## Art. 9.

*Rapporti con altri Enti ed Organismi*

La Regione si impegna ad assicurare la collaborazione dell'Osservatorio alla Commissione Regionale per l'impiego e agli altri organismi preposti alla gestione del mercato del lavoro e previsti dalla legislazione statale secondo le modalità che verranno previsate in apposite convenzioni con il Ministero del Lavoro e altri organi centrali.

La Regione, inoltre, promuove apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di contribuire alla costruzione del sistema informativo e di osservazione nazionale e regionale su basi di coordinamento ed amogeneità.

## Art. 10.

*Norma Finanziaria*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 100 milioni annui, si provvede con la disponibilità esistente sul «Fondo globale per provvedimenti in corso» (spese correnti) del bilancio 1988.

La spesa graverà sul cap. 189 (di nuova istituzione) così denominato «Osservatorio sul mercato del lavoro e del monitoraggio dell'economia regionale».

In relazione all'epoca di approvazione della presente legge si provvederà alla conseguente variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18.

## Art. 11:

*Pubblicazione della Legge*

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 24 gennaio 1989

MICHETTI

89R0535

## LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 4.

**Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1987.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 2 febbraio 1989)

(Omissis).

89R0536

## LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 5.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 4 del 3 febbraio 1989)

(Omissis).

89R0537

## LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1989, n. 6.

**Interventi contributivi in favore delle organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 7 del 4 marzo 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Regione Basilicata riconosce, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, nel concorso delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli di emanazione nazionale presenti nel CNEL operanti a livello regionale, un momento fondamentale della partecipazione democratica alla determinazione ed all'attuazione della programmazione dello sviluppo economico e sociale regionale.

## Art. 2.

Alle organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1, la Regione elargisce contributi per iniziative volte all'attuazione di programmi intesi a promuovere ed a favorire le forme associative, l'assistenza tecnica e l'evoluzione sociale ed economica del mondo agricolo con riferimento agli obiettivi di sviluppo della Regione.

Per le finalità di cui al comma precedente è stanziata la somma di L. 200 milioni per l'anno 1989.

Lo stanziamento sarà utilizzato nel modo seguente:

a) il 30% da ripartirsi in parti uguali tra tutte le organizzazioni ammesse a contributo;

b) il 70% da ripartirsi tra le Organizzazioni ammesse a contributo in rapporto alla loro rappresentatività da valutarsi sulla base di cui all'allegata Tabella A.

## Art. 3.

Per ottenere i contributi previsti, le Organizzazioni interessate sono tenute a presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, allegando:

a) programmi di attività ed un preventivo di spesa relativi alle iniziative che si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 2 della presente legge;

b) una relazione dettagliata circa l'utilizzo dei contributi ottenuti precedentemente;

c) ogni utile documentazione atta a dimostrare la propria rappresentatività giusta allegato Tabella A.

## Art. 4.

La Giunta regionale accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni Professionali richiedenti, nonché il loro grado di rappresentatività, sentito il parere della Commissione regionale competente, approva il riparto dei fondi stanziati e ne dispone la relativa erogazione entro e non oltre il 31 marzo.

La Giunta regionale può disporre in ogni momento, attraverso propri funzionari, controlli e verifiche in ordine all'attuazione del programma di attività finanziato.

Nell'ipotesi di gravi inadempienze la Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi concessi.

## Art. 5.

Limitatamente all'anno 1989, le domande di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi 60 gg. la Giunta regionale provvederà alla erogazione dei contributi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4.

## Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 200 milioni, farà carico, a partire dal 1989, al capitolo 2625 del bilancio, che verrà così modificato:

«Interventi a favore della cooperazione e istituzione della Consulta Regionale e contributi alle Organizzazioni Professionali imprenditori agricoli».

## Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 febbraio 1989

MICHETTI

89R0538

**LEGGE REGIONALE 4 aprile 1989, n. 7.**

**Erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 13 del 6 aprile 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Beneficiari

La Regione concede, annualmente, contributi alle sezioni regionali delle seguenti associazioni, che svolgono attività nel territorio regionale allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali:

Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979;

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1979;

Associazione Nazionale Privi della vista riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1981.

L'elenco delle Associazioni, di cui al presente articolo, potrà essere integrato con atto della Giunta Regionale su conforme parere della competente Commissione Consiliare, a domanda dei rappresentanti nazionali di altre associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento con Decreto del Presidente della Repubblica ed abbiano strutture organizzative in Basilicata.

## Art. 2.

## Concessione dei contributi

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con proprio atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di cui all'art. 1 sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività programmata, da valutare anche in base al consuntivo di cui al successivo articolo.

## Art. 3.

## Programma di attività

Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente art. 2 gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta Regionale il programma di attività per l'anno successivo ed il relativo piano finanziario.

La erogazione dei contributi avverrà a rate semestrali anticipate.

La erogazione della prima rata sarà disposta dalla Giunta contestualmente alla concessione del contributo.

La erogazione della rata successiva sarà disposta a richiesta degli Enti beneficiari che dovranno presentare una relazione sull'attività svolta.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, gli aventi diritto presentano alla Giunta Regionale il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.

Qualora la Giunta Regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.

## Art. 4.

## Norma Transitoria

Per il primo anno di applicazione il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

## Norma finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, farà carico al Cap. 5201 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989 e al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci regionali per gli anni successivi.

## Art. 6.

## Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 aprile 1989

MICHETTI

89R0539



## LEGGE REGIONALE 4 aprile 1989, n. 8.

**Disciplina dell'Istituto di ricerche economiche e sociali della Basilicata - IBRES - Abrogazione della legge regionale 1° aprile 1975, n. 26.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 13 del 6 aprile 1989)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Con la presente legge, l'Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali della Basilicata (IBRES), riconosciuto con L.R. n. 26 del 1° aprile 1975, è trasformato in Ente regionale strumentale ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Regione Basilicata.

Il nuovo Ente, così istituito, ha personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene la denominazione di «Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Basilicata (IBRES)».

L'IBRES ha sede in Potenza.

## Art. 2.

L'IBRES, quale organismo di consulenza tecnica della Regione Basilicata, svolge studi, indagini, ricerche ed elaborazioni in ordine a problemi generali e settoriali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale.

L'Istituto, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) elabora un rapporto annuale sull'economia della Basilicata, (entro il 30 settembre di ogni anno), ed un rapporto annuale sulle autonomie locali, (entro il 30 giugno di ogni anno);

b) collabora con l'Osservatorio regionale del Mercato del lavoro;

c) realizza, su richiesta del Dipartimento regionale per la Programmazione, studi e ricerche utili alla preparazione del programma di sviluppo regionale e della sua attivazione, nonché alla redazione e verifica di piani territoriali e di programmi di sviluppo globali o settoriali;

d) effettua indagini e ricerche per lo svolgimento dell'attività normativa ed amministrativa della Regione;

e) cura la raccolta, in forma organica, di documentazione statistica e non statistica, su tutti i fenomeni economici, demografici e sociali della Regione e ne assicura periodicamente la pubblicazione;

f) esegue qualsiasi altro incarico di lavoro, ricerca e studio che gli Organi regionali riterranno di affidargli;

g) collabora con l'ISPE;

h) assume iniziative per la formazione di giovani laureati che intendono qualificarsi in materia economica, statistica, finanziaria e di pianificazione territoriale, anche mediante l'utilizzazione di borse di studio messe eventualmente a disposizione da Enti, Istituti ed Aziende o dalla stessa Regione Basilicata;

i) stabilisce rapporti con altri Enti o Istituti con compiti affini per un proficuo interscambio di esperienze e di conoscenze.

L'Istituto può assumere, a pagamento, incarichi di studi e ricerche, nell'ambito delle finalità di cui sopra, che ad esso siano affidati dagli enti locali o da altri enti pubblici e privati.

## Art. 3.

Sono Organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

## Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, eletti dal Consiglio Regionale, con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari almeno 7 giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composte da un numero massimo pari ai due terzi dei candidati da eleggere.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Giunta, dura in carica cinque anni e, comunque, fino allo scioglimento del Consiglio Regionale che lo ha eletto.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso Gruppo consiliare che aveva presentato la lista alla quale apparteneva il rinunciatario o il decaduto.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, decadono dal mandato e la sostituzione avviene con le medesime modalità previste nel comma precedente.

## Art. 5.

Il Consiglio regionale, nella stessa seduta in cui elegge gli undici componenti del Consiglio di Amministrazione provvede alla elezione fra gli stessi, del Presidente e del Vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto provvede alle nomine.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni.

Le funzioni di Presidente possono essere esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

## Art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) elegge a maggioranza tre membri del Comitato esecutivo;
- 2) approva annualmente il programma delle attività dell'Ente ed il piano di ricerca;
- 3) approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il rendiconto, previa relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) disciplina il funzionamento della Struttura;
- 5) nomina il Direttore;
- 6) nomina i componenti del Comitato scientifico;
- 7) approva le convenzioni di cui ai successivi articoli 19 e 20.

## Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o su decisione del Comitato esecutivo o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei Consiglieri, o il Collegio dei Revisori dei Conti, oppure, con motivata richiesta, il Presidente della Giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## Art. 8.

Il Comitato esecutivo è costituito:

- 1) dal Presidente;
- 2) dal Vice Presidente;
- 3) da tre componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri.

## Art. 9.

Il Comitato esecutivo:

- 1) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e delle attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) predispone il bilancio di previsione dell'Ente ed il conto consultivo;
- 4) decide sui progetti e sui contratti di appalto e di forniture di qualsiasi importo;
- 5) cura la gestione del personale;
- 6) delibera, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale li trasmette per la ratifica nella prima riunione successiva;
- 7) assume ogni iniziativa necessaria per l'espletamento dei compiti affidati all'Ente che non siano di esplicita competenza del Consiglio e ne informa lo stesso.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o, quando ne sia fatta domanda, da almeno un terzo dei componenti o, con motivata richiesta, dal Presidente della Giunta Regionale.

## Art. 10.

Il Presidente:

- 1) rappresenta l'IBRES, anche in giudizio, ed esercita le azioni cautelari e possessorie;
- 2) convoca, fissa l'ordine del giorno, e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- 3) sovrintende agli uffici ed alle loro articolazioni;
- 4) espleta ogni altro compito attribuitogli da legge o provvedimento dello Stato o della Regione, dalla presente legge, dal regolamento dell'Ente, dal Consiglio o dal Comitato Esecutivo.

## Art. 11.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due, ed è costituito con Decreto del Presidente della Regione.

I membri del collegio devono essere esperti in pubblica contabilità.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Regionale, convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni quando le normali legislature regionali.

Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni si decade automaticamente dall'incarico ed il Consiglio regionale provvederà alla sostituzione.

Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

## Art. 12.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- 1) esamina i bilanci e predispone le relazioni che l'accompagnano;
- 2) controlla la gestione dell'Ente;
- 3) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente che la porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per eventuali osservazioni e, quindi, la trasmette alla Giunta Regionale.

## Art. 13.

Sono incompatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione dell'Ente e con quella di Revisore tutti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità ai sensi della L.R. n. 11/1983 e successive modificazioni nonché i consiglieri di altri enti regionali.

Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in causa di incompatibilità.

Il Consigliere, la cui carica sia divenuta incompatibile, deve entro quindici giorni dal verificarsi delle condizioni di incompatibilità rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente.

In caso di mancata rinuncia alla nuova carica, nei termini prodotti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente.

Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori nonché i dipendenti dell'Ente non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società od Enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quella dell'Ente o, comunque, beneficiare direttamente delle sue prestazioni e dei suoi interventi.

La decadenza è pronunziata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri dell'Esecutivo possono essere revocati dagli stessi Organi che li hanno eletti su richiesta e decisione della maggioranza assoluta dei loro componenti.

## Art. 14.

Il Comitato scientifico è composto da sette membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Ente, il quale lo convoca almeno una volta ogni due mesi o quando ne sia richiesto da tre componenti, dal Comitato esecutivo o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in merito all'attività dell'Ente ed esprime semestralmente al Consiglio di Amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e sui risultati delle attività svolte.

Il Comitato scientifico esprime parere in merito alla partecipazione da parte dell'Istituto a incarichi di consulenza o a rapporti di collaborazione.

## Art. 15.

Il trattamento di missione e il rimborso delle spese per il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono fissati in base alla vigente legislazione.

L'indennità mensile di carica del Presidente è pari al 30% di quanto previsto per il Consigliere Regionale; l'indennità mensile del Vice Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo è pari al 50% di quanto percepito dal Presidente dell'Ente; la indennità mensile spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei conti è pari al 30% di quanto percepito dal Presidente.

L'indennità di presenza, non cumulabile con l'indennità di carica di cui al secondo comma, spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è fissata in lire cinquantamila per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

Ai componenti del Comitato scientifico è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, determinato ai sensi della L.R. 29 ottobre 1973, n. 29 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Ai predetti componenti del Comitato scientifico è attribuito, altresì, il trattamento di missione e il rimborso spese, se dovuti, nella misura di cui al 1° comma del presente articolo.

## Art. 16.

Ai dipendenti dell'Ente è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza è regolato dagli articoli 100, 101, 102, 104 della L.R. 25 luglio 1974, n. 16.

Per la strutturazione dell'Ente e per l'organizzazione e la gestione del personale si applicano le stesse norme previste per i dipendenti della Regione.

## Art. 17.

Il ruolo del personale dell'Ente è costituito dalla seguente dotazione organica:

Qualifica funzionale	Numero
Seconda - Ausiliario . . . . .	1
Terza - Operatore . . . . .	1
Quarta - Esecutore . . . . .	3
Quinta - Collaboratore professionale . . . . .	2
Sesta - Istruttore . . . . .	2
Settima - Istruttore direttivo . . . . .	5
Ottava - Funzionario . . . . .	8
Prima dirigenziale . . . . .	4
Seconda dirigenziale . . . . .	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>27</b>

Le declaratorie di funzioni ed i requisiti di accesso alle singole qualifiche professionali sono quelli indicati nell'allegato alla presente legge.

## Art. 18.

Il posto di organico di seconda dirigenziale previsto nella Tabella, di cui al precedente articolo 17, è ricoperto dal Direttore dell'Ente.

L'incarico di Direttore può essere conferito:

1) o mediante convenzione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a persona particolarmente qualificata nei settori di competenza dell'Ente. L'incarico è a tempo determinato, per un periodo non superiore a 5 anni, ed è rinnovabile e revocabile; esso non determina un rapporto d'impiego dipendente né l'inquadramento nel ruolo dell'Ente;

2) o a persona comandata dallo Stato o da Enti pubblici, purché di qualifica funzionale corrispondente alla seconda qualifica dirigenziale dei dipendenti regionali e di esperienza professionale di rilievo nei settori di interesse dell'Ente;

3) o previo espletamento di concorso pubblico bandito ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 9/1986.

In ogni caso, al Direttore compete il trattamento economico e lo stato giuridico della seconda qualifica dirigenziale dei dipendenti regionali, comprensivo della indennità di funzione e di coordinamento.

## Art. 19.

Le 13 unità di personale, dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1986 e tuttora in servizio presso il disciolto Istituto di ricerca, sono inquadrate, a domanda, nel nuovo Ente, previo superamento di una prova concorsuale, definita, nei criteri e nelle modalità, con provvedimenti del Consiglio regionale e collocate nelle nuove qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Qualifiche	Dotazioni c/o IBRES al 31-12-1986	Qualifiche funz. regionali	Livelli
Impiegato d'ordine 3ª classe	—	Operatore	3º
Impiegato d'ordine 2ª e 1ª classe	3	Esecutore	4º
Impiegato di concetto 3ª e 2ª classe	1	Collaboratore professionale	5º
Impiegato di concetto 1ª classe	—	Istruttore	6º
Funzionario di 3ª e 2ª classe	4	Istruttore direttivo	7º
Funzionario di 1ª classe	2	Funzionario	8º
Capo servizio	3	Prima qualifica dirigenziale	1ª Q.D.
Direttore	—	Seconda qualifica dirigenziale	2ª Q.D.

Detto personale partecipa al concorso di cui al precedente comma, secondo la tabella di corrispondenza sopra riportata.

Il periodo di lavoro subordinato svolto a tempo indeterminato presso il disciolto Istituto successivamente alle deliberazioni di assunzione è interamente computato ai fini della determinazione dell'anzianità pregresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12 marzo 1984, n. 6.

## Art. 20.

Per speciali esigenze, l'Istituto può stabilire rapporti di collaborazione, per lo studio di problemi connessi a ricerche di particolare rilievo, con le università e con altri Enti operanti nel settore della ricerca.

L'Istituto stabilisce, altresì, rapporti di collaborazione con gli altri Enti strumentali della Regione, ai fini dell'attuazione delle linee di programmazione regionale, su coordinamento della Giunta Regionale.

I rapporti con gli Enti di cui al I e II comma sono regolamentati da apposite convenzioni, che stabiliranno finalità, tempi, modalità e corrispettivi della collaborazione.

Il Consiglio di Amministrazione presenta ogni anno alla Giunta Regionale una relazione sui contratti di cui al III comma del presente articolo e su quelli stipulati ai sensi del successivo art. 20 specificando le spese sostenute o previste in attuazione degli stessi.

## Art. 21.

Nel caso di studi, per i quali siano richieste specifiche professionalità, possono essere approvati incarichi esterni.

Gli incarichi previsti dal precedente comma sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione a tempo determinato e non possono superare la durata di un anno.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione, all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati che si intendono conseguire. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.

Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze deve essere determinato in sede di bilancio preventivo e, comunque, non può superare il quinto degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca.

Il limite di cui al comma precedente può essere eccezionalmente superato ove il ricorso a consulenze sia richiesto da un Ente committente che assume a proprio carico i relativi oneri.

## Art. 22.

L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano all'Istituto le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Basilicata e quelle stabilite dalle leggi finanziarie che accompagnano l'esercizio di bilancio.

Al bilancio sono allegati il programma di attività ed il piano di ricerca dell'Ente, di cui al precedente punto 2) dell'art. 6.

Costituiscono entrate dell'Ente:

le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri Enti pubblici, così ripartite:

contributo annuo della Regione, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;

finanziamenti specifici della Regione, relativi alle ricerche affidate all'Istituto;

contributi e/o proventi per affidamenti da parte di altri Enti pubblici;

entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati;

entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;

entrate per contabilità speciali.

## Art. 23.

Per l'IBRES si applica la disciplina dei controlli fissata nella L.R. 11/88.

## Art. 24.

L'Ente, per il proprio funzionamento, può dotarsi di un apposito Regolamento, entro i limiti della presente legge.

## Art. 25.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale nomina un Commissario liquidatore con il compito di favorire il rapido subentro dell'IBRES in ogni rapporto — reale ed obbligatorio — all'Istituto di eguale denominazione di cui alla legge regionale 1° aprile 1975, n. 26 rispetto al quale rappresenta continuazione a tutti gli effetti.

Appartengono quindi all'IBRES le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, debiti, crediti, rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di estinzione dell'Istituto, i relativi beni vengono acquisiti al patrimonio regionale.

Il Commissario provvederà anche alla gestione dell'Ente fino alla nomina dei suoi Organi e dura in carica 90 giorni.

## Art. 26.

Agli oneri occorrenti al funzionamento dell'IBRES si farà fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 570 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1989 e per gli anni successivi con lo stanziamento previsto dallo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

## Art. 27.

Le leggi regionali del 1° aprile 1975, n. 26 e del 4 dicembre 1981, n. 43, sono abrogate.

## Art. 28.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 4 aprile 1989

MICHETTI

## ALLEGATO

Per ciascuna qualifica funzionale, come definita nelle linee generali dalle LL.RR. 12 marzo 1984, n. 6 e 6 giugno 1986, n. 9, la declaratoria di funzioni ed i requisiti di accesso dall'esterno sono i seguenti:

Seconda qualifica funzionale: ausiliario.

Declaratoria di funzioni: nella presente qualifica sono inserite le figure professionali che comportano attività semplici, di tipo manuale, prevalentemente di carattere non ripetitivo.

È addetto ai compiti di anticamera, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo semplici informazioni: di custodia e di sorveglianza dei locali e uffici e della loro apertura e chiusura; di distribuzione e spedizione di corrispondenza; di riordino di vani e uffici e prelievo e trasferimento di materiale e suppellettili; di commissioni, anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati, di fascicolatura, nonché attività generiche di carattere manuale.

Requisiti di accesso all'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

Terza qualifica funzionale - Operatore tecnico-amministrativo.

Declaratoria di funzioni: nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale e amministrativa semplici. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle della seconda qualifica purché siano tra loro omogenee o complementari e comportano compiti che possono prevedere l'uso di attrezzature semplici, di singole macchine, di macchinari complessi di uso semplice.

Svolge compiti di deposito e di distribuzione di materiale e altri beni di magazzino, di riproduzione, riduzione, composizione, stampa, collazione, fascicolatura di atti e documenti, anche complessi, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di registrazioni di atti semplici relativa alla specifica attività svolta; di relazione col pubblico cui fornisce informazioni sull'attività dell'Ente di smistamento e dislocazione di pratiche, fascicoli, documenti; di condizione ed ordinaria manutenzione degli autoveicoli.

Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico ed, eventualmente, qualificazione professionale.

Quarta qualifica funzionale - Esecutore.

Declaratoria di funzioni: nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico.

Espleta compiti amministrativo-contabili fra i quali sono compresi: la raccolta di dati statistici, la diretta trascrizione dattilografica anche con l'uso di macchine da scrivere a supporto magnetico, compiti di dattilografia che comportano l'esecuzione continuativa di operazioni di trascrizione di materiale elaborato da altri, le susseguenti operazioni di collazione, nonché la ordinata conservazione dei documenti e/o dei supporti magnetici, di archivio, protocollo, registrazione e reperimento di atti e documenti; collabora, altresì, alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche, nonché alla tenuta ed aggiornamento degli inventari. Nella qualifica possono rientrare, inoltre, compiti di utilizzo continuativo delle macchine registratrici e comparto magnetico o di altre attrezzature tecniche analoghe, che comportano eventuali operazioni di codifica preliminare o mansioni di riparazione, collaudo ed anche conduzione di autoveicoli.

Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico e specifica preparazione professionale.

Quinta qualifica funzionale: collaboratore.

Declaratoria di funzioni: nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative, è richiesta una specifica preparazione professionale.

Svolge attività amministrativo-contabile acquisendo elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti e predisponendo computi, rendiconti e situazioni semplici. In riunioni e non, svolge mansioni di stenografia, di dattilografia e di digitazione provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati e/o registrati nonché dei dati videoteletrasmessi. Provvede alla redazione di lettere semplici curandone direttamente la trascrizione dattiloscritta. Prepara e codifica i supporti cartacei per la trascrizione dei dati. Effettua ricerche e caricamento dati via terminale per elaborazioni elementari e fuori linea; può svolgere, altresì, mansioni di addetto ad alta specializzazione operante su macchine complesse a tecnologia avanzata, per il cui uso si richiede capacità d'iniziativa (es. addetti alla microfilmatura ed agli audiovisivi evoluti, addetti abitualmente ai videoterminali evoluti). Nel presente profilo possono rientrare anche compiti di rilevazione e calcolo con livelli medi di difficoltà.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di istruzione secondaria superiore ovvero assolvimento dell'obbligo scolastico e possesso di particolari requisiti per i singoli profili professionali.

Sesta qualifica funzionale: istruttore.

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa, contabile.

La funzione è svolta anche con autonoma iniziativa nell'ambito di istruzioni di massima e comporta responsabilità per l'attività svolta direttamente e per i risultati conseguiti dagli addetti alla cui attività si debba eventualmente sovrintendere.

Declaratoria di funzioni: la presente qualifica funzionale si articola nei seguenti profili:

1) Istruttore amministrativo: svolge le funzioni di natura amministrativa e contabile, con compiti di corrispondenza e di relazioni esterne correnti collegate anche a funzioni di segreteria; di redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; di rendicontazione e di attività economiche correnti: di raccolta, conservazione, catalogazione e reperimento di documenti, atti, pubblicazioni; di ricerca, utilizzo ed elaborazione di elementi anche complessi; di gestione di casse economiche.

2) Istruttore di ricerca: cura la rilevazione statistica e svolge altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze. Raccoglie, sistematizza ed elabora dati statistici elementari secondo istruzioni di massima. Svolge attività connesse a compiti di ricerca di campo curando rapporti con l'esterno in base a direttive impartite dal direttore della ricerca. Realizza elaborazioni grafiche e disegni. Svolge attività connesse alla pubblicazione ed, in genere, alla diffusione dei prodotti della ricerca. Collabora con i gruppi di ricerca svolgendo anche compiti di segreteria tecnica.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria superiore, specializzazione professionale e/o esperienze professionali; se richieste.

Settima qualifica funzionale: istruttore direttivo.

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano lo svolgimento di attività di natura amministrativa, contabile e tecnica e di attività di programmazione e verifica. Le funzioni relative riguardano principalmente l'istruttoria di atti e provvedimenti, la predisposizione di piani e programmi, la partecipazione all'attività di

ricerca, l'attuazione di procedure amministrative, di progetti d'intervento e operativi. La qualifica può comportare il coordinamento delle attività di altre posizioni di lavoro; la direzione di unità semplici, la partecipazione con specifiche funzioni a gruppi di lavoro. Comporta autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali e del programma di lavoro, nonché una responsabilità per i risultati delle attività affidate.

Declaratoria di funzioni: la presente qualifica funzionale si articola nei seguenti profili:

1) Istruttore direttivo amministrativo-contabile: svolge attività di natura amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nell'elaborazione dei dati. In particolare provvede alla predisposizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, alla gestione degli atti contabili del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dell'economato; provvede, inoltre, alla gestione amministrativa del personale e tecnica dei budgets di ricerca. Definisce le procedure correnti, redige provvedimenti e schemi di provvedimenti, cura la corrispondenza e le relazioni esterne, relazione periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti. La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

2) Istruttore direttivo ricercatore: svolge attività di ricerca e studio la cui esecuzione:

richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze operative diverse;

presuppone la conoscenza delle tecniche e metodiche per l'elaborazione di dati complessi;

comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi conoscitivi e l'esame dell'attendibilità dei risultati.

Collabora con i ricercatori di livello superiore nelle fasi di natura prevalentemente tecnica delle ricerche quali la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione, anche automatica, di dati e documentazione, elaborazioni grafiche e cartografiche. L'attività si esplica prevalentemente all'interno dei gruppi di lavoro costituiti sulla base del programma di attività dell'istituto.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

Ottava qualifica funzionale: funzionario ricercatore.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca e studio di carattere elaborativo con elevate competenze specialistiche, dirette alla realizzazione di progetti. La funzione è caratterizzata da autonomia ed iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali dei programmi di lavoro, nonché da responsabilità per i risultati conseguiti e può comportare la responsabilità di direzione di unità operative ed il coordinamento dell'attività dei collaboratori. L'attività si esplica prevalentemente all'interno dei gruppi di lavoro costituiti sulla base del programma di attività dell'istituto. Pertanto, collabora con i ricercatori di livello superiore nello svolgimento di fasi di ricerca e partecipa all'organizzazione e realizzazione di attività di formazione ed informazione promosse dall'istituto.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea ed esperienza professionale in attività di ricerca non inferiore a tre anni.

Prima qualifica dirigenziale: dirigente ricercatore.

Declaratoria di funzioni: nella presente qualifica è inserita la figura professionale del dirigente che può svolgere le funzioni con riferimento all'espletamento di compiti di studio e ricerca e/o alla responsabilità di strutture organizzative di ricerca. Esercita, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti della funzione dirigenziale, in quanto applicabili alle attività dell'ente, le proprie funzioni a livello di responsabilità dei campi di ricerca. Svolge, altresì, attività di studio e ricerca diretta alla formulazione e realizzazione di progetti e programmi prevalentemente all'interno dei gruppi di lavoro, nei quali svolge anche attività di coordinamento. Partecipa alla formulazione, organizzazione e realizzazione delle attività di formazione ed informazione promosse dall'istituto.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea ed attività di ricerca svolta per un periodo non inferiore a cinque anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni del livello immediatamente inferiore del posto messo a concorso.

89R0540

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 1989, n. 9.

**Integrazione all'art. 1 dello statuto della comunità montana Alto Agri, approvato con legge regionale 16 dicembre 1974, n. 38.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 15 del 24 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

È approvata, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 9 la seguente integrazione allo statuto della comunità montana Alto Agri, approvato con legge regionale 16 dicembre 1974, n. 38:

«Ai comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, S. Martino d'Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano, costituenti la comunità montana Alto Agri, di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 9, è aggiunto il comune di S. Chirico Raparo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1988, n. 31.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 aprile 1989

MICHETTI

89R0541

## LEGGE REGIONALE 8 maggio 1989, n. 10.

**Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio 1989 e norme relative alle procedure dei programmi di spesa.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 18 del 16 maggio 1989)

(Omissis).

89R0542

## LEGGE REGIONALE 8 maggio 1989, n. 11.

**Recepimento dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro per il pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-89.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 18 del 16 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Campo di applicazione e durata*

La presente legge recepisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli istituti previsti dall'accordo intercompartimentale siglato in data 29 luglio 1988 e riguarda - per il periodo 1° gennaio 1988/31 dicembre 1990 - il personale della Regione Basilicata, nonché il personale degli enti pubblici non economici da essa dipendenti.

## Art. 2.

*Diritto allo studio*

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle attività delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dalla regione.

Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà ad ogni effetto titolo di servizio.

Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla Regione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

## Art. 3.

*Congedo ordinario*

Il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a causa di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizioni di accertare.

Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

## Art. 4.

*Trattamento di missione*

Fatte salve, in quanto compatibili con la presente normativa, le disposizioni di cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 18, a decorrere dal 1° gennaio 1989 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita o per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

Oltre a quanto previsto dal I comma, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornalieri. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornalieri, intere.

Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo le misure e le modalità previste dalla legge regionale 4 giugno 1979, n. 18.

Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con i dipendenti di qualifica più elevate o facente parte di delegazione ufficiale dell'Ente Regione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

Al personale inviato in missione fuori sede, la Regione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

## Art. 5.

*Indennità integrativa speciale nella 13<sup>a</sup> mensilità*

A decorrere dall'anno 1990, l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

Il beneficio derivante dall'applicazione del I comma è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

## Art. 6.

*Assemblee del personale*

Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

La convocazione, la sede l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.

La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole strutture regionali.

Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dalla Giunta con le OO.SS. interessate.

## Art. 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge fanno carico, per l'esercizio 1989, al cap. 370 per il personale in servizio presso la Giunta Regionale e al cap. 40 per il personale in servizio presso il Consiglio Regionale. Per gli esercizi successivi le spese graveranno sugli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge per gli esercizi 1990 e successivi graveranno sui capitolati di bilancio dei relativi esercizi analoghi o corrispondenti ai capitoli 350 e 40 e bilancio di previsione 1989.

**Art. 8.**

*Entrata in vigore*

La presente legge regionale è pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 8 maggio 1989

MICHETTI

89R0543

**REGIONE MOLISE**

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1989, n. 6.**

**Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1989.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 9 del 16 maggio 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

I termini di cui all'art. 1 della legge regionale n. 3 dell'8 febbraio 1989 sono stati prorogati al 30 aprile 1989.

**Art. 2.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, addì 5 maggio 1989

DI LAURA FRATTURA

89R0549

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

Provincia di Bolzano

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 aprile 1989, n. 6.**

**Modifica del regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro a singole categorie di dipendenti provinciali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 23 maggio 1989)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 20 ottobre 1988;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1395 del 13 marzo 1989;

Decreta:

*Articolo unico*

Nell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 1981, n. 19, la lettera c) della sezione III, aggiunta con il decreto del presidente medesimo 13 aprile 1988, n. 9 è sostituita dalla seguente:

«c) ai cantonieri annualmente vengono messi a disposizione due camicie per l'estate e due camicie per l'inverno. In cambio al medesimo personale vengono assegnati ogni due anni anziché ogni anno un paio di scarponi da montagna nonché un paio di guanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 1989

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1989*

*Registro n. 9, foglio n. 96*

89R0615

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1989, n. 7.**

**Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi per causa di guerra o di servizio.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 30 maggio 1989)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 922 del 20 febbraio 1989 concernente «Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi per causa di guerra o di servizio»;

Decreta:

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle U.U.S.S.L.L. delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'art. 57 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 e dell'art. 46, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono stabilite come segue:

cure climatiche;

soggiorni terapeutici - lire 32.500 giornalieri, per un massimo di 21 giorni di cura all'anno;

cure termali - lire 39.400 giornalieri, per un massimo di 15 giorni all'anno;

assistenza alimentare - lire 2.600 giornalieri, per un massimo di 270 giorni all'anno;

contributo paraplegici - lire 57.700 mensili;

contributo usura indumenti per:

amputati arto inferiore - lire 65.500 annuali;

amputati arto superiore - lire 45.800 annuali;

contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi - lire 88.000 annuali;

diarie agli invalidi in viaggio per ragioni di assistenza protesica e ospedaliera - lire 13.200 per periodi da 5 a 12 ore; lire 26.000 per ogni 24 ore o per periodi eccedenti le 12 ore;

assistenza odontostomatologica - aumento del 5% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978 della direzione generale della disciolta Onig e alle deliberazioni della giunta provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984, n. 2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio 1987 e n. 689 del 15 febbraio 1988.

2. Continuare ad applicarsi le norme della disciolta Onig riguardanti il premio per buona tenuta delle protesi, l'accompagnatore dell'invalido grave nonché il rimborso spese di viaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 maggio 1989

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1989  
Registro n. 9, foglio n. 105*

89R0676

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1989, n. 10.**

**Proroga del termine di adeguamento di serbatoi di materiale inquinante alle norme per la tutela delle acque da inquinamento.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 13 giugno 1989)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 8699 del 30 dicembre 1988;

Decreta:

*Articolo unico*

Il primo e secondo alinea del comma 13 dell'art. 19 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, sostituito con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 14 gennaio 1987, n. 2 è sostituito come segue:

«serbatoi ubicati nelle zone di rispetto B di acque potabili e ove queste non siano ancora istituite, ubicati a distanza inferiore a 100 m da pozzi e a 200 m da sorgenti situate a valle - entro il 31 dicembre 1988; serbatoi realizzati prima del 31 dicembre 1961 - entro il 31 dicembre 1989».

Il decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 27 gennaio 1989, n. 221/V/83 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 18 maggio 1989

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1989  
Registro n. 10, foglio n. 106*

89R0677

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 9 0 0 1 0 0 0 \*

L. 1.000